

# ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE - ANNO 2021

## ENTI DEL VOLONTARIATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020,  
ARTICOLO 1, COMMA 2, ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. E), E ARTICOLO 7

### ISTRUZIONI

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020 (di seguito DPCM), ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille.

In particolare:

- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari. Se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
- è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento.

L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene, pertanto, la domanda di iscrizione e l'autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

NON sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento gli enti già regolarmente iscritti e presenti nell'elenco permanente 2021 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

### Chi può presentare l'istanza

Presentano l'istanza di accreditamento gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 7 del DPCM, in particolare:

- le Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

### Quando e come si presenta l'istanza

L'istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il **12 aprile 2021** (in quanto il 10 aprile cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici visitare l'apposita sezione "*Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate*" sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La domanda contiene l'autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti, attestante l'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "*Istanza di accreditamento al 5 per mille - volontariato*" disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

### Ricezione istanza e verifica dati - annullamento istanza

A fronte dell'istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, **viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione** con l'indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra la **denominazione** e/o la **sede dell'ente** e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura dell'ente comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- **soggetti titolari di partita IVA:** *modello AA7/10 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche)*. Il modello AA7/10 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate
- **soggetti che non sono titolari di partita IVA:** *modello AA5/6 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)*. Il modello AA5/6 è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Qualora i **dati del rappresentante legale** che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta perché il **codice fiscale** risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l'invio della domanda.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l'annullamento entro il termine del **12 aprile 2021**, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

## 2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

Il modello per l'accredito al riparto della quota del 5 per mille è composto dal riquadro relativo ai dati e ai recapiti dell'ente, dal riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale, dal riquadro relativo all'autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e da quello relativo all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

<b>Dati dell'ente</b>	Deve essere indicato il codice fiscale, la denominazione e la sede legale dell'ente. Non vengono accolte le domande che contengono codici fiscali non registrati o che risultano non più attivi nell'Anagrafe Tributaria.
<b>Recapiti dell'ente</b>	Deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative al contributo del 5 per mille.
<b>Dati relativi al legale rappresentante firmatario</b>	Devono essere riempiti tutti i campi di questo riquadro: il rappresentante legale deve indicare il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.
<b>Autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445</b>	Il rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l'appartenenza dell'ente ad una delle tipologie elencate barrando la casella corrispondente e indica i dati relativi all'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza dell'ente.
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	<p>Questo riquadro deve essere compilato dall'intermediario abilitato nel caso in cui presenti la domanda di iscrizione per conto dell'ente interessato alla ripartizione del 5 per mille.</p> <p>In caso di compilazione, l'intermediario deve indicare il proprio codice fiscale e la data di assunzione dell'impegno a presentare la domanda.</p> <p>Se l'istanza è presentata tramite un soggetto incaricato alla trasmissione telematica, il rappresentante dell'ente consegna al soggetto incaricato l'istanza con l'autocertificazione debitamente sottoscritta e la fotocopia di un documento d'identità.</p> <p>L'intermediario rilascia, contestualmente alla ricezione della domanda, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.</p> <p>Gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.</p>

### 3. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

L'elenco degli enti iscritti è formato sulla base delle istanze di accreditamento validamente presentate e accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il **20 aprile** sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **30 aprile**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sullo stesso sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), entro il **10 maggio**.

### 4. REGOLARIZZAZIONE

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro**, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data della scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.